



**28° CAMPIONATO DI CALCIO A 5**  
**A.S. 2017/2018**



**COMUNICATO UFFICIALE N° 27**

IMOLA 14/05/18



Giudice Unico

## Alla Società CSI Toro Loco Team

Decisioni in merito al reclamo presentato dalla Società Calcio a 5 **Toro Loco Team** per l'irregolare utilizzo dei giocatori Baraccani **Mattia, Solani Lorenzo e Scala Alberto** della Società Calcio a 5 **Ciemmedi** relativo alla gara Ciemmedi – Toro Loco del **07/05/2018** .

Il ricorrente eccepiva l'irregolare utilizzo dei giocatori **Baraccani Mattia , Solani Lorenzo e Scala Alberto** della società sportiva **Ciemmedi** in violazione del regolamento del campionato di calcio a 5 2017-2018 in merito al limite di tesserati FIGC da inserire in distinta che disputano gare di serie C1 e C2 .

In merito all'utilizzo irregolare dei giocatori **Baraccani Mattia , Solani Lorenzo e Scala Alberto** verificato che il reclamo proposto era stato presentato nei tempi e modi previsti e che la prova documentale presentata risultava idonea per gli accertamenti e procedimenti di ufficio da parte del Giudice Unico.

Il Giudice Unico procedeva a completare l'istruttoria, ritenendo necessario un consulto con la Direzione Tecnica Nazionale CSI per chiarimenti in merito allo svincolo o dismissione di tesserati FIGC e utilizzo nei campionati CSI .

Procedeva inoltre a integrare la documentazione in suo possesso con quella fornita dalla società **CIEMMEDI** come parte **convenuta** e interessata dal reclamo. La documentazione fornita dalla società **CIEMMEDI** viene allegata al presente documento.

La Direzione Tecnica si esprimeva con parere **favorevole**, precisando che lo svincolo o dismissione di un tesserato FIGC **non costituisce** violazione delle norme di utilizzo dei giocatori FIGC come previsto dal Regolamento CSI "Sport in Regola" edizione 2017 – Attività Sportiva.

Nello specifico in riferimento a quanto riportato nel regolamento del campionato di calcio a 5 2017-2018 del Comitato di Imola in merito alle restrizioni attuate nei confronti dei giocatori FIGC da inserire in distinta , la restrizione per i tesserati FIGC **decade** nel momento in cui si attua **lo svincolo o dismissione da parte della società FIGC del tesserato**.

Nello specifico si evidenzia come da documentazione allegata che il giocatore **Scala Alberto** risulta **dismesso** dalla società Fossolo 76 ( Serie C1 FIGC ) dalla fine di Febbraio 2018 e alla data della gara **oggetto del reclamo** non risulta agli atti presentati nessuna sua partecipazione ai campionati FIGC per la categoria C1 e C2.

## **P.Q.M. Decide**

1. **Di respingere** il reclamo proposto in quanto la Società Calcio a 5 **CIEMMEDI non ha violato** il regolamento relativo all' utilizzo dei giocatori FIGC nella gara oggetto del reclamo.
2. **Di incamerare** la cauzione versata per la presentazione del reclamo in quanto lo stesso viene respinto.
3. **Di omologare** il risultato della gara così come risulta dal referto arbitrale della stessa

**Avverso tale decisione è ammesso ricorso alla Commissione Giudicante Provinciale del Comitato nei tempi e modi previsti previo versamento della tassa prevista .**

F.to Il Giudice Unico  
Comitato CSI di Imola